



Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

Tel: 0575/793912 - protocollo@capresemichelangelo.net

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 17 del 28.04.2025

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA FARMACIA COMUNALE –
AFFIDAMENTO A TERZI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DLGS N. 201/2022

Oggi, 28.04.2025 alle ore 14:40 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti:

			PRESENTE	ASSENTE
BROGIALDI	MARIDA	Sindaco	x	
ACQUISTI	PAOLO	Consigliere	x	
FIORI	GABRIELE	Consigliere		x
PALERMO	SIMONE ANTONIO	Consigliere	x	
SANTIONI	FABIO	Consigliere	x	
CASTIGLIA	GIUSEPPE	Consigliere	x	
DONATI	FEDERICO	Consigliere	x	
DONNINI	VALENTINA	Consigliere	x	
DINELLI	GINEVRA	Consigliere	x	
MEAZZINI	FRANCESCO	Consigliere	x	
VATTIMO	ALESSANDRO	Consigliere		x

Consiglieri assegnati n. 10 Presenti n. 8 Assenti n. 2

Presiede la seduta la Dott.ssa Marida Brogialdi nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Dott. Angelo Capalbo, Segretario Comunale incaricato di redigere il presente verbale.



Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

Tel: 0575/793912 - protocollo@capresemichelangelo.net

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Marida Brogialdi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Capalbo.

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Caprese Michelangelo, 21/05/2025

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

Caprese Michelangelo, 21/05/2025

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267).

Caprese Michelangelo, lì 21/05/2025

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo



Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

Tel: 0575/793912 - protocollo@capresemichelangelo.net

C.C. n. 17/2025

Sentito il Sindaco illustrare la proposta di deliberazione ed informare che sarà svolto un lavoro di valutazione per la gestione esterna del servizio di Farmacia che resterà comunque di proprietà dell'Amministrazione. Si è constatato nell'ultimo periodo una difficoltà a gestire la Farmacia con un solo dipendente a causa delle continue assenze dello stesso.

Sentito il Consigliere Meazzini chiedere se non fosse meglio adottare un bando per l'assunzione di un farmacista.

Sentito il Sindaco informare che si tratta di un dipendente che è soggetto al contratto di lavoro a cui si applicano tutte le garanzie.

Sentita la Consigliere Dinelli affermare che con la gestione esterna si determina che come Comune qualcosa ci togliamo.

Sentita la Dr.ssa Meazzini non c'è interesse da parte di singoli professionisti a svolgere il servizio in forma diretta presso l'Ente. Non si trova, indi, personale disponibile. Sul valore complessivo dell'appalto verrà svolta una stima.

Sentita la Consigliere Dinelli affermare che, se il privato ha interesse a guadagnare perché non lo potrà fare il Comune. Aggiunge che non conosciamo il periodo dell'affidamento esterno e che valuteremo dopo cosa avverrà. Pertanto, riflette, che al momento non ci sono elementi sufficienti per deliberare.

Sentito il Consigliere Meazzini affermare che ci sarà uno scadimento del servizio.

Sentito il Sindaco affermare che non si vuole perdere tempo. Ora spetta al consiglio decidere sulla forma di gestione e successivamente verrà verificato il costo attraverso la procedura di gara. Afferma che ha la responsabilità a gestire il servizio pubblico e che il suo intento è quello di tutelare i cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Caprese Michelangelo è proprietario di una farmacia comunale;

Considerato che la farmacia comunale rappresenta per la piccola realtà del territorio un servizio essenziale per i cittadini, in considerazione dell'unicità del servizio svolto in una realtà rappresentata prevalentemente da popolazione anziana e in un luogo dislocato geograficamente in piccole frazioni, con il servizio medico presente solo in alcuni giorni della settimana e in fasce orarie limitate.

Visto l'art. 13 del D.lgs. 267/2000 che definisce le funzioni dei Comuni;

Dato atto, pertanto, che tra i compiti istituzionali del Comune rientrano da sempre le politiche sociali e l'attuazione degli interventi in favore dei più deboli, minori e anziani, volti a migliorare la qualità della vita e a garantire assistenza oltre ad attività ludico ricreative e socializzanti.



Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

Tel: 0575/793912 - protocollo@capresemichelangelo.net

Preso atto delle principali norme di legge di riferimento di seguito riportate limitatamente ai rispettivi aspetti:

- La legge 2.04.1968, n.475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), che, per quanto qui di interesse, all'art. 9 testualmente dispone: Art.9: "La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:
 - 1) in economia;
 - 2) a mezzo di azienda speciale;
 - 3) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
 - 4) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità.
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale").
- La legge 8.11.1991, n.362 - Norme di riordino del settore farmaceutico.
- Il d.lgs. 23/12/2022 n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ("TUSpl") ed in particolare l'art. 34 ("Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie").

Atteso che la gestione della farmacia comunale risponde al modello di gestione delle farmacie comunali, affidate in via diretta per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;

Rilevato che la gestione della farmacia comunale è dunque rimessa alla valutazione (insindacabile nel merito) all'ente nei limiti della competenza ad esso riconosciuta.

Considerato che la disciplina speciale delle farmacie comunali, come sopra illustrata determina che la gestione delle stesse rientri nei limiti di competenza dell'ente.

Considerato che il Direttore di farmacia, dipendente dell'Ente ai sensi del CCNL Enti Locali 2019/2021 e unico dipendente, assunto in data 01.07.2021, ha rassegnato le dimissioni con comunicazione pervenuta al Protocollo dell'Ente in data 26.03.2025 (Prot. n. 1328) a partire dal 12/04/2025 (ultimo giorno di lavoro);

Dato atto che l'Amministrazione ha provveduto, anche in passato, ad attivare le procedure per il reclutamento di personale qualificato per ricoprire l'incarico di direttore di farmacia per sostituzioni brevi per ferie o malattia senza ottenere risultati utili allo scopo.

Dato atto che il personale assunto negli anni scorsi per le sostituzioni non ha confermato la disponibilità a svolgere nuovamente l'incarico.

Dato atto che l'Ente ha provveduto ad assumere un sostituto del Direttore di farmacia mediante procedura di accesso ad una graduatoria in essere presso il Comune di Gualdo Tadino, assumendo un nuovo Dottore farmacista in data 07.02.2024 per un anno e che l'esperienza ha creato notevoli difficoltà all'Ente tanto da ritenere di non confermare tale assunzione;



Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

Tel: 0575/793912 - protocollo@capresemichelangelo.net

Dato atto altresì che la gestione della farmacia, attraverso un unico dipendente, necessita di un professionista con esperienza di Direttore per occuparsi di ogni aspetto di conduzione e coordinamento della farmacia stessa. La gestione della parte contabile e amministrativa richiede necessariamente l'intervento di altro dipendente dell'Ente;

Considerato che la gestione della farmacia attraverso un unico dipendente crea notevoli difficoltà all'Ente anche per il reperimento di dottori farmacisti chiamati in sostituzione per ferie o malattie del titolare;

Dato atto della volontà dell'Amministrazione di mantenere la titolarità della Farmacia, affidando in concessione, a soggetti privati abilitati, la gestione diretta della stessa e assicurando la prosecuzione di un servizio indispensabile in zone di montagna e con popolazione per lo più anziana;

Ribadito il carattere essenziale del servizio farmaceutico, l'assenza del quale comporterebbe per la comunità gravi difficoltà.

Dato atto che la disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ha subito recentemente la riforma introdotta dal D.lgs. 23.12.2022, n. 201 avente ad oggetto il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", entrato in vigore il 31 dicembre 2022, composto di 6 Titoli e di 39 articoli. In termini generali, con l'entrata in vigore della Riforma dei "servizi pubblici locali", la P.A. nel suo complesso ed in particolare gli Enti Locali sono chiamati immediatamente a fare i conti con nuove regole di affidamento, di valutazione, di selezione, di regolazione, e soprattutto di vigilanza e controllo delle forme di gestione a suo tempo scelte, tra quelle consentite per legge, oltre a rispettare un nuovo quadro ordinamentale per i nuovi affidamenti;

Il suddetto decreto legislativo, in particolare:

all'articolo 2, lettera c) fornisce una definizione puntuale di «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica», affermando che sono tali i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale";

all'art. 3 stabilisce che "i servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti..... l'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale, rispondono ad una serie di principi, tra cui quelli di efficienza nella gestione e efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, dei quali è riconosciuta la centralità;

all'art. 14, tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi, vengono elencate le modalità di gestione, che includono anche quella di affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo



Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

Tel: 0575/793912 - protocollo@capresemichelangelo.net

17. Sempre l'articolo 14 prevede che prima dell'affidamento debba essere fatta attenta valutazione, i cui risultati devono essere riportati in un'apposita relazione;

Ribadito che l'obiettivo che il Comune intende raggiungere attraverso la gestione in concessione del servizio farmaceutico è quello di assicurare la fruizione del servizio d'interesse generale orientato alla persona, beneficiando del miglior servizio possibile, a tutto favore della qualità della vita dei medesimi. Il servizio di gestione della farmacia risponde così, nel concreto, alle esigenze umane della collettività di riferimento, a tutela del diritto essenziale alla salute, senza alcuna discriminazione. La correlazione tra il servizio farmaceutico comunale e il rispetto della dignità umana, diventano poi i fattori distintivi per consentire ai cittadini di partecipare al meglio alla vita sociale;

Considerato necessario svolgere una relazione di stima per individuare il canone di concessione ritenuto congruo e la durata della concessione stessa;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi in ottemperanza dell'art. 49 comma 1 del D Lgs 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto l'art. 48 del D Lgs 18.08.2000 n. 267.

Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990 n. 241.

Con voti n. 7 favorevoli n. 2 contrari (Meazzini, Dinelli)

DELIBERA

1. Di approvare e di far proprie le premesse della presente deliberazione.
2. Di incaricare l'Ufficio Ragioneria di provvedere a quanto necessario all'affidamento dell'incarico per l'elaborazione della relazione di stima, propedeutica alla manifestazione di interesse nonché alla gara.
3. Di dichiarare, con voti n. 7 favorevoli e n. 2 contrari (Meazzini, Dinelli) e separati, il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO
Dott. Angelo Capalbo